

LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE LGBTIQ+ IN AMBITO DETENTIVO

Documento quadro

Editore

Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione
di sanzioni penali CSCSP
Avenue Beauregard 11
CH-1700 Friburgo
www.cscsp.ch

Autore

Jean-Sébastien Blanc, collaboratore scientifico CSCSP

Contributi

Didier Burgi, ex direttore dello stabilimento penitenziario Tuilière, Vaud

Philippe Haussauer, capoguardia principale, collaboratore presso l'Ufficio
Detenzioni del Cantone di Ginevra

Simone Keller, direttrice dello stabilimento penitenziario di Dielsdorf,
Zurigo

Nicolas Peigné, infermiere responsabile dell'unità SPM, HUG, Ginevra

Erika Volkmar, direttrice della fondazione Agnodice

Beatrice Willen, infermiera e presidente del Forum del personale di cura
degli stabilimenti di detenzione in Svizzera

Barbara Rohner, corresponsabile Campi di prestazione Pratica, CSCSP

Caroline Saner, collaboratrice scientifica, Formazione di base, CSCSP

Giugno 2021

© CSCSP

INDICE

SINTESI	4
1. INTRODUZIONE	5
1.1 Scopo e ambito di applicazione	5
1.2 Concetti, definizioni e principi	5
1.3 Quadro giuridico, norme e buone prassi	7
2. SITUAZIONE DELLE PERSONE LGBTQ+ NELLE STRUTTURE PER L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI PENALI	10
2.1 Dati e statistiche	10
2.2 Primo colloquio e collocazione	12
2.3 Perquisizione di persone transgender e intersessuali	14
2.4 Prevenzione e sanzione della discriminazione e della violenza omofobe e transfobe	15
2.5 Riconoscimento del diritto all'espressione di genere	17
2.6 Accesso alle cure	18
3. CONCLUSIONE	20
4. RACCOMANDAZIONI	22
5. GLOSSARIO	24

SINTESI

Il presente documento quadro è frutto del lavoro svolto dal Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) e intende offrire una panoramica delle problematiche che interessano le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ+) in ambito detentivo, nonché proporre una serie di raccomandazioni sulla loro presa in carico. Il documento – che si inserisce in un progetto di più ampia portata teso all'elaborazione di raccomandazioni riguardanti le persone detenute in situazioni di vulnerabilità – si prefigge di adattare al contesto della privazione della libertà le norme internazionali e i progressi della società in materia di orientamento sessuale, identità di genere e caratteri sessuali.

Il documento quadro e le raccomandazioni ivi contenute danno seguito a un'indagine condotta tra le professioniste e i professionisti operanti in ambito penitenziario e alle riflessioni formulate da un gruppo di lavoro istituito a tale scopo. Il testo è stato altresì messo in consultazione presso i Cantoni tramite la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei servizi penitenziari cantonali.

Oltre a chiarire i concetti, la terminologia e il quadro normativo specifici della materia e a illustrare brevemente alcune buone prassi rilevate all'estero, il documento passa in rassegna le principali problematiche di presa in carico che interessano sia le persone LGBTIQ+ che le strutture detentive. Tali problematiche riguardano specificamente: gli ostacoli alla raccolta dei dati e all'identificazione dei criteri di vulnerabilità, la prevenzione e la sanzione della discriminazione e della violenza basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, i criteri per la collocazione delle persone transgender, le perquisizioni, il riconoscimento del diritto all'espressione di genere e l'accesso alle cure (con particolare attenzione al rispetto dei principi di equivalenza e di continuità di trattamento). Il testo è inoltre corredato di un glossario contenente i termini essenziali propri della tematica in esame.

Le raccomandazioni consultabili alla fine del documento scaturiscono sia dalle conclusioni dell'indagine sopramenzionata sia dalle buone prassi e dalle norme internazionali. Formulate in termini quanto più generali possibili per lasciare margine di manovra nella loro attuazione ai Cantoni e agli stabilimenti penitenziari, rappresentano un'opportunità di riflessione sulle pratiche vigenti e su un loro eventuale adeguamento.

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo e ambito di applicazione

Il presente documento – in particolare la parte finale contenente le raccomandazioni – mira a colmare le lacune esistenti riguardo alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ+) in stato di detenzione. Intende altresì offrire agli stabilimenti penitenziari una guida orientativa per una presa in carico ottimale e uniforme di queste persone in quanto soggetti con necessità specifiche esposti a particolari rischi. Pur essendo stato elaborato principalmente con riferimento all'esecuzione delle sanzioni penali, alla carcerazione preventiva e alla carcerazione di sicurezza, i principi generali in esso delineati possono trovare applicazione anche in altri contesti detentivi, come la carcerazione amministrativa o la carcerazione da parte della polizia.

1.2 Concetti, definizioni e principi

Cosa significa la sigla LGBTIQ+¹?

- **Lesbica:** donna che prova attrazione fisica, affettiva e/o emozionale verso altre donne.
- **Gay:** uomo che prova attrazione fisica, affettiva e/o emozionale verso altri uomini. È sinonimo di «omosessuale» (il termine «gay» può talvolta riferirsi anche alle donne lesbiche).
- **Bisessuale:** individuo che prova attrazione fisica, affettiva e/o emozionale verso persone di entrambi i sessi.
- **Transgender:** individuo la cui identità e/o espressione di genere* divergono dal sesso assegnatogli alla nascita. L'identità di genere* è indipendente dall'orientamento sessuale*.
- **Intersessuale:** individuo che presenta dalla nascita delle variazioni dello sviluppo sessuale (di tipo genetico, ormonale e/o anatomico). Alcune persone possono non sapere di essere intersessuali. L'intersessualità è indipendente dall'orientamento sessuale.
- **Queer:** individuo che non si identifica in una sessualità eterosessuale e/o non condivide una visione binaria dei generi e delle sessualità.

¹ Il glossario consultabile alla fine del presente documento include altri termini essenziali alla tematica. I termini definiti nel glossario sono segnalati con un asterisco (*) alla prima occorrenza nel testo. Il segno «+» apposto dopo la sigla LGBTIQ indica la diversità delle identità che si identificano in una sessualità non eterosessuale e/o in un'identità di genere non binaria.

Le persone LGBTQI+ – a cui talvolta si fa riferimento con l’espressione «minoranze sessuali e di genere» – costituiscono un gruppo eterogeneo di individui. La sigla LGBTQI+ viene impiegata per designare molteplici concetti in cui confluiscono aspetti legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere, all’espressione di genere e ai caratteri sessuali*. Le persone LGBTQI+ non sono definibili in base a un’unica sfaccettatura della loro identità e alcune di loro, a maggior ragione nel contesto detentivo, non si identificano nella sigla LGBTQI+ e rifiutano le etichette a essa associate. Per evitare di incorrere nel rischio di stigmatizzazione o di esclusione, potrebbe quindi essere preferibile usare altre espressioni, come ad esempio «MSM» (uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, dall’inglese *men who have sex with men*) o «WSW» (donne che hanno rapporti sessuali con altre donne, dall’inglese *women who have sex with women*).

Poste queste importanti distinzioni e data la complessità della questione dell’identità, occorre ricordare che le persone LGBTQI+ in stato detentivo sono esposte a molteplici rischi tra loro simili di discriminazione e abuso². Tali rischi trovano la loro principale origine nei fenomeni, coscienti o incoscienti, dell’omofobia* e della transfobia*, che risultano spesso esacerbati in ambito penitenziario. Si noti infine che i potenziali problemi incontrati dalle persone LGBTQI+ in detenzione sono anche dovuti a una conoscenza insufficiente dei loro bisogni.

Tenuto conto dell’elevato rischio di discriminazione a cui sono esposte le persone LGBTQI+ detenute e dei loro bisogni specifici, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della loro «dignità umana» (art. 74 del Codice penale) considerando le loro specificità («va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi», art. 75 cpv. 5 del Codice Penale). Le persone LGBTQI+ possono infatti essere considerate come soggette a maggiore vulnerabilità, intesa come la condizione per cui determinate caratteristiche personali possono diventare fattori di rischio in un contesto detentivo. Tra le conseguenze di questa incrementata vulnerabilità va segnalata una maggiore suicidalità delle persone LGBTQI+ rispetto al resto della popolazione. Dalla loro revisione nel 2015, le Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti stabiliscono un legame inequivocabile tra l’assenza di discriminazioni, la vulnerabilità e la considerazione dei bisogni specifici di determinate categorie di persone detenute: «Affinché il principio di non discriminazione possa essere messo in pratica, l’amministrazione penitenziaria deve tenere conto dei bisogni di ogni persona detenuta, in particolare di coloro che appartengono alle categorie più vulnerabili in ambito detentivo. Devono adottarsi e non devono considerarsi discriminatorie le misure necessarie alla protezione e alla promozione dei diritti delle persone detenute con bisogni specifici [traduzione nostra]³».

È infine fondamentale che le persone LGBTQI+ vengano consultate rispetto a tutte le procedure che le riguardano direttamente, ovvero alle decisioni da adottare e alle possibilità di presa in carico.

² V. Association pour la promotion de la torture, *Promouvoir la protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : Guide de monitoring*, Ginevra, 2019.

³ *Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus* (Regole Nelson Mandela), reg. 2.

1.3 Quadro giuridico, norme e buone prassi

In Svizzera il quadro giuridico concernente le persone LGBTIQ+ è ancora lacunoso. Malgrado la Costituzione federale vieti la discriminazione basata sul «modo di vita» (art. 8 cpv. 2; quindi senza fare riferimento esplicito all'orientamento sessuale o all'identità di genere), fino a tempi recenti vi era un vuoto legislativo quanto alla repressione dell'incitamento all'odio fondato sull'orientamento sessuale. Con la votazione federale del 9 febbraio 2020, la norma penale contro il razzismo (art. 261bis del Codice penale) è stata estesa, a decorrere dall'entrata in vigore il 1° luglio 2020, anche alle fattispecie della discriminazione e dell'incitamento all'odio per motivi di orientamento sessuale, che oggi sono dunque perseguibili. L'identità di genere non è stata tuttavia inclusa nella modifica legislativa e attualmente non esiste alcuna norma giuridica che consenta di combattere la discriminazione contro le persone transgender.

Quanto alla modifica del genere nel registro dello stato civile, la Svizzera dovrebbe adottare prossimamente una procedura semplificata⁴ che consentirà alle persone transgender o con una variazione dello sviluppo sessuale di modificare in tempi rapidi i dati personali relativi al sesso e al nome. Nello specifico, sarà sufficiente presentare all'Ufficio dello stato civile una semplice dichiarazione, senza che sia necessario sottoporsi prima a visite mediche o soddisfare ulteriori condizioni. Tali modifiche legislative avranno un impatto immediato sulle pratiche di collocazione delle persone transgender in stabilimenti penitenziari maschili o femminili. Alla luce di ciò, le raccomandazioni contenute nel presente documento intendono contribuire all'adeguamento delle pratiche esistenti.

Nell'ambito della privazione della libertà, se gli ultimi anni hanno visto l'adozione di norme specifiche per determinate categorie di persone detenute, quelle riguardanti le persone LGBTIQ+ restano ancora poche. A tale proposito va comunque segnalata la raccomandazione adottata nel 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle «misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere⁵». Il documento sancisce infatti che gli Stati membri, tra cui la Svizzera, «dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza e la dignità di ogni persona detenuta in un carcere o in altro modo privata della libertà, ivi comprese le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e segnatamente prevedere misure di protezione contro le aggressioni fisiche, lo stupro e altre forme di abuso sessuale, sia da parte di altri detenuti, che del personale del carcere; dovrebbero ugualmente essere prese delle disposizioni destinate a tutelare e rispettare adeguatamente l'identità di genere delle persone transgender» (cap. I lett. A cpv. 4 dell'Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5).

Sul piano internazionale, i Principi di Jogjakarta sull'applicazione dei diritti umani internazionali in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottati nel 2006 e riveduti nel 2017, hanno consentito, pur non essendo vincolanti, di colmare una considerevole lacuna. Si segnala in particolare il principio 9 sul diritto a un trattamento umano in ambito detentivo⁶. Le raccomandazioni incluse nel presente documento sono in parte ispirate anche da questi principi.

⁴ V. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile) del 6 dicembre 2019 (19.081).

⁵ Raccomandazione CM/Rec(2010)5

⁶ <https://yogyakartaprinciples.org/principle-9-fr/>

Si segnalano inoltre le buone prassi adottate da alcuni paesi negli ultimi anni. Il primo esempio è quello del **Brasile**, dove nel 2020 il Ministero della giustizia e della sicurezza pubblica ha adottato una «nota tecnica⁷» sulle persone LGBTI detenute che include delle raccomandazioni circa la possibilità per le persone «travestite» e le donne transgender di essere trasferite in stabilimenti penitenziari femminili indipendentemente dal sesso indicato nel registro dello stato civile. Le raccomandazioni contenute nella nota promuovono altresì il principio di autodeterminazione per l'espressione di genere, nonché il diritto delle persone LGBTI di essere chiamate con il nome e il cognome di loro scelta e di iscrivere questi nomi nei registri e nei documenti che le riguardano. Infine, le raccomandazioni mettono l'accento sulla formazione di agenti, professioniste e professionisti operanti in ambito detentivo.

Riguardo più specificamente le persone transgender, il **Canada** ha aggiornato le sue direttive⁸ includendo il diritto per le persone detenute di scegliere il sesso dell'agente che svolge la perquisizione corporale integrale. Sempre in relazione alle perquisizioni e, più in particolare, al genere dell'agente che esegue la procedura, la politica in vigore nel **Regno Unito** obbliga a tenere in considerazione prima possibile le preferenze espresse dalle persone detenute che, pur non avendo ottenuto la modifica del genere nel registro dello stato civile, possono dimostrare che vivono o che desiderano vivere in maniera permanente secondo il genere nel quale si identificano⁹. In **Austria**, un tribunale di Vienna ha riconosciuto nel 2006 il diritto delle persone detenute di avviare una procedura di riassegnazione del genere in carcere¹⁰. In **Francia**, il Difensore dei diritti ha emesso una decisione quadro sul rispetto dell'identità di genere delle persone transgender¹¹ che include una sezione dedicata alle persone private della libertà. Una delle raccomandazioni adottate nel documento invita in particolare a collocare le persone transgender sottoposte a detenzione «in un istituto o in un reparto che corrisponda alla loro identità di genere non appena ne esprimano la volontà e abbiano intrapreso un percorso di transizione, senza attendere l'avvenuta modifica del registro dello stato civile. Le perquisizioni dovranno quindi essere eseguite da personale dello stesso genere della persona detenuta, previamente sensibilizzato all'identità transgender [traduzione nostra]».

Sul fronte della giurisprudenza, ad oggi la giustizia svizzera si è pronunciata raramente su casi di possibile discriminazione nei confronti di persone LGBTIQ+ detenute. Nel 2012 il Tribunale federale (TF) ha tuttavia deliberato su un caso che illustra ampiamente le difficoltà della presa in carico delle persone transgender private della libertà¹². Nella controversia in questione la persona detenuta – che al momento dell'incarcerazione era registrata presso l'Ufficio dello stato civile come di sesso maschile – aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione della pena per il tempo necessario a espletare la procedura di riassegnazione del genere*, affinché potesse successivamente continuare a scontare la pena in uno stabilimento penitenziario femminile. Nonostante la diagnosi di transessualità («disforia di genere») rilasciata da un esperto – secondo il quale avrebbe giustificato la sospensione dell'esecuzione della pena –, la richiesta è stata respinta dal Tribunale per l'applicazione delle pene e delle misure del Cantone del Vallese. La decisione giudiziaria è stata in seguito confermata dal TF in quanto sarebbero state assenti «circostanze straordinarie attinenti alla persona [traduzione nostra]». Il TF non si è invece pronunciato sulle condizioni detentive a cui era sottoposta la persona detenuta (segregazione cellulare di lungo periodo), che risultano problematiche in considerazione del rispetto dei diritti fondamentali e

⁷ Ministério da Justiça e Segurança Pública, *Nota Técnica N°7/2020/DIAMEGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ*, Processo N°08016.018784/2018-01.

⁸ Correctional Service Canada, *Interim Policy Bulletin 584*, Bill C-16 (Gender Identity or Expression).

⁹ Ministry of Justice, *The Care and Management of Individuals who are Transgender Reference*, NJARE-Issue Date: 27 January 2020.

¹⁰ Landesbericht für Strafsachen, Vienna, decisione del 29 aprile 2016.

¹¹ *Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2020-136*, 18 giugno 2020.

¹² Sentenza del Tribunale federale del 4 dicembre 2012, *X contre Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais*.

della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il TF ha invece riconosciuto il diritto delle persone transgender di accedere a trattamenti ormonali e a un'assistenza psicologica.

Infine, occorre ricordare che ad oggi in Svizzera non esistono praticamente leggi o regolamenti cantonali che consentano una presa in carico specifica delle persone LGBTIQ+ all'interno del sistema penitenziario. Le poche eccezioni rilevate indicano tuttavia una certa evoluzione in tal senso. Il Cantone di Basilea Città, con la recente revisione della legge sull'esecuzione penale, ha introdotto, nell'articolo relativo alla separazione tra uomini e donne, l'«identità di genere della persona detenuta¹³» come fattore di cui tenere conto. Il Cantone di Vaud ha stabilito a livello di regolamento che, per quanto attiene all'alloggio delle persone detenute, le «particolari situazioni (segnatamente delle persone transessuali o transgender) sono riservate e oggetto di adeguata valutazione [traduzione nostra]¹⁴». Queste formulazioni, pur riconoscendo la possibilità di un genere non binario, restano tuttavia alquanto vaghe quanto alle applicazioni pratiche di tale riconoscimento. Infine, l'autorità per l'esecuzione delle sanzioni penali del Cantone di San Gallo ha elaborato un documento di lavoro sulla sessualità nell'ambito dell'esecuzione penale che promuove un approccio professionale e privo di tabù, volto anche a identificare efficacemente casi di rapporti sessuali forzati e di abusi nei confronti di persone detenute vulnerabili. Nel documento viene altresì menzionato il diritto delle persone omosessuali detenute di avere accesso a visite di lunga durata con i loro partner alle stesse condizioni delle altre persone detenute.

In ultimo, il 15 marzo 2018 è stato depositato presso il Consiglio nazionale il postulato «Persone LGBTIQ* detenute. Conoscere la situazione per migliorarla¹⁵». Nonostante il parere negativo del Consiglio federale del 16 maggio 2018, il postulato è stato ripreso il 5 dicembre 2019. Nel suo intervento del 16 giugno 2020 davanti al Consiglio nazionale¹⁶, la Consigliera federale Karin Keller-Sutter ha proposto di respingere il postulato in nome del Consiglio federale¹⁷, ricordando tuttavia che la gestione degli stabilimenti penitenziari è di competenza dei Cantoni ed evidenziando l'appropriatezza del lavoro portato avanti dal CSCSP in materia. Iniziative simili sono state lanciate anche a livello cantonale¹⁸.

Alla luce di quanto sopra, il presente documento quadro intende dunque contribuire a colmare queste lacune.

¹³ Basilea Città, *Gesetz über den Justizvollzug* (Justizvollzugsgesetz, JVG), 13 novembre 2019, art. 1 cpv. 2 lett. c.

¹⁴ Vaud, *RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure* (RSPC), 16 agosto 2017, art.17 cpv. 2 e *RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement* (RSDAJ), 28 novembre 2018, art. 16 cpv. 3.

¹⁵ Postulato 18.3267: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20183267>

¹⁶ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=264117>

¹⁷ Il Consiglio nazionale ha respinto il postulato con una maggioranza di 98 voti contro 80.

¹⁸ Si segnala in particolare la proposta di mozione «pour le respect des droits des personnes trans* en détention» (M 2691) depositata presso il Grand Conseil di Ginevra il 19 ottobre 2020.

2. SITUAZIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ NELLE STRUTTURE PER L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI PENALI

Allo stato attuale è difficile ottenere un quadro esaustivo della situazione delle persone LGBTIQ+ detenute in Svizzera, sia perché mancano dati ufficiali sia per il carattere decentralizzato dell'esecuzione penale nel paese, che ricade sotto la competenza dei Cantoni. Nel suo rapporto sull'assistenza sanitaria delle persone private della libertà in Svizzera, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) constata che «le conoscenze relative ai bisogni specifici dei detenuti LGBTIQ sono nella maggior parte dei casi lacunose e che talune strutture carcerarie dispongono di poche informazioni sulla presenza di questa categoria di detenuti ¹⁹».

Per ovviare a queste difficoltà e riuscire a tracciare almeno un quadro parziale della situazione, sono stati consultati professioniste e professionisti del settore dell'esecuzione penale (principalmente con funzioni direttive e agenti di custodia), operatrici e operatori sanitari e, in misura minore, esperte ed esperti della società civile. In tutto sono state contattate 57 persone, delle quali 38 hanno risposto a un questionario anonimo in forma orale o scritta. È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro composto di professioniste e professionisti²⁰ nell'ottica di adeguare quanto più possibile le raccomandazioni finali alla pratica lavorativa. I contenuti presentati nelle prossime sezioni si basano in larga parte su queste consultazioni e sulle riflessioni formulate dal gruppo di lavoro.

2.1 Dati e statistiche

Presentazione della tematica

L'elaborazione di un piano di presa in carico delle persone LGBTIQ+ detenute è resa difficile dalla mancanza di dati in materia. Quante sono queste persone? Quali sono le difficoltà che incontrano? A queste domande intendeva trovare risposta il postulato menzionato pocanzi («Persone LGBTIQ* detenute. Conoscere la situazione per migliorarla»). Allo stesso modo, il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura raccomanda di «creare dei sistemi efficaci per la raccolta, il trattamento e l'analisi dei dati [traduzione nostra]²¹» relativi alle persone LGBTIQ+ in stato detentivo.

¹⁹ Sintesi del rapporto generale della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura concernente la valutazione dell'assistenza sanitaria negli istituti di detenzione svizzeri (2018 – 2019), 14 novembre 2019.

²⁰ Membri del gruppo di lavoro: Didier Burgi, ex direttore (fino al 30 settembre 2020) dello stabilimento penitenziario Tuilière, Vaud; Philippe Haussauer, capoguardia principale, collaboratore presso l'Ufficio Detenzioni del Cantone di Ginevra; Simone Keller, direttrice dello stabilimento penitenziario di Dielsdorf, Zurigo; Nicolas Peigné, infermiere responsabile dell'unità SPM, HUG, Ginevra; Erika Volkmar, direttrice della fondazione Agnodice; Beatrice Willen, infermiera e presidente del Forum del personale di cura degli stabilimenti di detenzione in Svizzera. Per il CSCSP: Jean-Sébastien Blanc, collaboratore scientifico, Campi di prestazione Pratica; Barbara Rohner, corresponsabile Campi di prestazione Pratica; Caroline Saner, collaboratrice scientifica, Formazione di base.

²¹ Neuvième rapport annuel du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, CAT/C/57/4, 22 marzo 2016, par. 75, pag. 17.

Considerate la sensibilità di questi dati e l'importanza del rispetto del diritto alla privacy, è fondamentale che la raccolta di informazioni sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere avvenga in conformità con il principio di riservatezza e senza prescindere dall'essenziale principio di autodeterminazione. Va inoltre notato che molte persone detenute tendono a non rilevare il loro orientamento sessuale durante il periodo di detenzione, contribuendo così a un significativo fenomeno, già osservato in altri paesi, di sottostima dei dati reali. Occorre pertanto trovare un equilibrio che consenta, da un lato, di ottenere le informazioni necessarie e, dall'altro, di assicurare il trattamento riservato delle stesse e il rispetto del diritto alla privacy delle persone direttamente interessate. Infine, anche se in ultima analisi le cifre dovessero rivelarsi più alte, il fatto di affrontare le problematiche legate alla discriminazione (in particolar modo all'omofobia e alla transfobia) dal punto di vista strutturale non potrà che andare a beneficio dell'intero sistema penitenziario.

La quasi totalità delle professioniste e dei professionisti che hanno risposto al questionario ha affermato di avere avuto a che fare con persone LGBTQ+ detenute nella loro carriera, principalmente uomini gay e, in seconda istanza, donne transgender.

Per quanto concerne gli uomini omosessuali, si tratta sia di persone apertamente gay sia di individui che preferiscono non rivelare il loro orientamento sessuale per proteggersi, ma che il personale penitenziario identifica comunque come omosessuali (per i loro «modi», le loro «espressioni» o il loro «abbigliamento»). Le e i partecipanti all'indagine hanno inoltre ripetutamente evidenziato la presenza del tabù dell'omosessualità nella popolazione detenuta, sovente rafforzato nelle persone di una certa nazionalità e/o provenienza etnica. Gli uomini bisessuali non sono stati invece quasi mai menzionati o sono stati assimilati agli omosessuali.

Dall'indagine sono inoltre emerse situazioni di omosessualità «di circostanza» e di prostituzione maschile, soprattutto nelle strutture a regime chiuso. Gli istituti aperti, che offrono maggiori possibilità di congedo e permessi, permetterebbero infatti alle persone detenute di intrattenere legami più stretti con l'esterno e, in certa misura, di mantenere e stringere relazioni sentimentali e/o sessuali extramurarie. Secondo alcune persone consultate, ciò ridurrebbe il rischio di subire abusi sessuali all'interno degli stabilimenti penitenziari e consentirebbe alle persone non eterosessuali di intrattenere delle relazioni senza esporsi al rischio di subire soprusi e violenze nel contesto detentivo.

Quanto alle detenute lesbiche, sarebbero più inclini a dichiarare il loro orientamento sessuale e a condurre apertamente una vita di coppia all'interno degli stabilimenti penitenziari (occorre tuttavia segnalare che sono stati riportati solo pochi casi di detenute lesbiche in quanto la maggior parte delle professioniste e dei professionisti intervistati lavora in istituti maschili).

Quasi la metà di coloro che hanno partecipato all'indagine ha lavorato in uno stabilimento penitenziario che ha ospitato persone transgender, principalmente nell'ambito della carcerazione preventiva. Si tratta per la maggior parte di donne transgender (riconosciute alla nascita come di sesso maschile), sia operate che non operate. I casi di uomini transgender sembrano essere invece molto più rari e sono stati segnalati unicamente in un istituto femminile.

Non sono infine stati rilevati casi di intersessualità. A questo proposito va tuttavia notato che il concetto di intersessualità non era familiare a molte delle persone intervistate e che questa mancanza di conoscenze spiega in parte l'invisibilità di questa popolazione in ambito detentivo (mentre le

persone che nascono con caratteri sessuali appartenenti a entrambi i sessi rappresentano dall'1,7 al 2% della popolazione generale).

L'indagine ha poi rivelato che nessuna struttura detentiva raccoglie dati sulle persone LGBTQ+ detenute. Tra i motivi citati con maggiore frequenza troviamo, da un lato, la protezione della privacy (argomentazione figurante anche nella risposta del Consiglio federale al postulato «Persone LGBTQ* detenute. Conoscere la situazione per migliorarla») e, dall'altro, la mancanza di interesse nel raccogliere questo tipo di dati. Ciò non implica tuttavia che informazioni sulle persone LGBTQ+ non vengano mai registrate dagli istituti; alcuni registri utilizzati in ambito penitenziario, come ad esempio i «diari di bordo» elettronici, possono infatti contenere delle «segnalazioni» volte a rafforzare la protezione delle persone LGBTQ+. Queste segnalazioni riguardano principalmente persone transgender, ma sono stati segnalati anche diversi casi relativi a persone gay (sempre allo scopo di proteggerle). L'indagine ha anche evidenziato i rischi di rivelare l'orientamento sessuale delle persone detenute contro la loro volontà («outing»); ciò spiegherebbe una certa riluttanza a porre domande sull'orientamento sessuale, nonché l'importanza di una gestione sommamente prudente dei dati.

In almeno un Cantone, la banca dati utilizzata per gestire gli stabilimenti penitenziari e seguire le persone detenute offre la possibilità di indicare, oltre al sesso maschile o femminile, anche il sesso «misto» (*sic*) per coloro che «hanno apparenza di donna ma sesso maschile o viceversa [traduzione nostra]». La finalità di questa terza voce resta tuttavia ancora da chiarire.

2.2 Primo colloquio e collocazione

Presentazione della tematica

Le persone transgender dovrebbero essere orientate sin da subito verso stabilimenti penitenziari appropriati dall'autorità di esecuzione. In realtà non è sempre così e spesso, quando queste persone giungono nelle strutture adibite alla carcerazione preventiva, le direzioni vengono colte alla sprovvista. In ogni caso, il primo colloquio svolto all'arrivo in istituto dovrebbe consentire di identificare alcuni fattori di vulnerabilità, ivi inclusi quelli associati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, al fine di guidare le decisioni relative all'alloggio e a eventuali misure particolari.

Talvolta determinate persone detenute, soprattutto transgender, vengono separate dalle altre per proteggerle. Questo tipo di misura non dovrebbe però diventare una forma di segregazione cellulare, che, se prolungata (oltre 14 giorni consecutivi), può costituire una violazione del divieto di ricorrere a tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura afferma che gli Stati dovrebbero operare affinché «le misure di protezione non impongano condizioni più restrittive alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali rispetto alle altre persone detenute [traduzione nostra]²²».

²² Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Conseil des droits de l'homme, A/HRC/31/57, 5 gennaio 2016, par. 70 lett. t.

Occorre inoltre ricordare che la scelta di collocare una determinata persona transgender in una struttura maschile o femminile non è generalmente dettata dal genere in cui si identifica la persona in questione, ma essenzialmente dal suo sesso anatomico. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) indica a tale proposito che «le persone transgender dovrebbero essere collocate nei reparti che corrispondono alla loro identità di genere o, in via eccezionale per motivi di sicurezza o di altra natura, in reparti separati che garantiscano al meglio la loro sicurezza. Qualora siano collocate in reparti separati, dovrebbero avere la possibilità di partecipare ad attività e di avere contatti con le altre persone detenute dello stesso genere di quello in cui si sono identificate [traduzione nostra]²³». Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura raccomanda altresì di «tenere conto dell'identità di genere e delle scelte espresse dai singoli individui prima della loro collocazione in istituto, nonché di offrire la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di collocazione [traduzione nostra]²⁴».

Le decisioni relative alla collocazione dovrebbero pertanto tenere conto del principio di autodeterminazione. È altresì opportuno consultare in tutti i casi le persone direttamente interessate circa le opzioni di alloggio a loro disposizione. Le future modifiche del Codice civile – che introdurranno una procedura semplificata per la modifica del sesso nel registro dello stato civile – obbligheranno gli stabilimenti penitenziari ad adeguare le loro pratiche in materia.

Al momento dell'incarcerazione, soprattutto quando avviene in orario notturno o nel fine settimana, può accadere che le informazioni fornite agli stabilimenti penitenziari sulle persone in ingresso siano incomplete (soprattutto quelle di carattere sanitario). Questa situazione può risultare problematica per le persone vulnerabili, come nel caso di una donna transgender la cui identità di genere non era nota all'istituto e che, dopo essere stata collocata in una cella multipla, è stata violentata nella notte.

Per quanto concerne invece il primo colloquio, anche se l'ingresso si svolge in orario normale, viene raramente utilizzato per identificare i fattori di vulnerabilità delle persone neodetenute (specialmente nell'ambito della carcerazione preventiva), sia per mancanza di tempo e di risorse sia per lo stato di agitazione in cui spesso versano queste persone; l'unica eccezione sono probabilmente i colloqui svolti dai servizi sanitari e sociali. Durante il colloquio di ingresso non si fanno quasi mai domande sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (soprattutto per rispetto della privacy), a meno che non siano «evidenti» («una persona dai modi particolarmente manierati») o la persona non sia apertamente transgender. Inoltre, la possibilità di collocazione in un settore «protetto» o «isolato» viene considerata e discussa solo qualora si ritenga che un determinato individuo possa essere in pericolo. A questo proposito, una delle buone prassi evidenziate è stata quella di svolgere un secondo colloquio in un momento successivo, così da poter porre le domande più delicate quando le persone detenute sono più disposte a rispondere.

Quanto alla collocazione all'interno degli stabilimenti penitenziari, per le persone transgender avviene pressoché sistematicamente sulla base del sesso anatomico e/o del registro dello stato civile. Alcune persone intervistate hanno espresso il rammarico di essere l'ultimo anello di una catena in cui le decisioni sulla collocazione vengono prese a monte. In alcune strutture per la carcerazione preventiva dotate di reparti sia maschili che femminili, le donne transgender vengono talvolta collocate in questi

²³ *Visite du CPT en Espagne*, CPT/Inf(2017) 34, par. 95.

²⁴ *Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Conseil des droits de l'homme*, A/HRC/31/57, 5 gennaio 2016, par. 70 lett. s.

ultimi. La maggior parte delle persone transgender detenute in istituti maschili sono alloggiare in reparti isolati per garantirne la protezione, anche se questa pratica non è uniforme. In alcuni casi la decisione sulla collocazione viene presa di comune accordo con le persone detenute. Se i passeggi (da soli), le visite e l'assistenza spirituale sono sempre garantiti, i contatti sociali si riducono alle interazioni con le e gli agenti di custodia. Tale regime detentivo può essere considerato alla stregua di una segregazione cellulare e, di conseguenza, problematico dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali. Sono stati poi evidenziati anche casi di uomini gay che hanno richiesto l'isolamento allo scopo di proteggersi, anche se spesso la motivazione addotta non è quella dell'orientamento sessuale per non alimentare la stigmatizzazione. Tra le buone prassi menzionate, si segnala in particolare la partecipazione a laboratori e ad attività formative al fine di mitigare gli effetti deleteri dell'isolamento.

Anche se l'isolamento viene considerato una misura efficace per ridurre il rischio di subire violenze, alcune persone intervistate ne mettono in discussione l'appropriatezza, soprattutto alla luce della sua durata e del fatto che non consente di risolvere alla radice il problema dell'omofobia o della transfobia. I casi di segregazione cellulare sembrano essere comunque rari e riguardano principalmente persone transgender.

Infine, almeno un Cantone prevede da regolamento (istituti per la carcerazione preventiva, per l'esecuzione delle sanzioni e minorili) che la decisione sulla collocazione di persone transessuali o transgender avvenga sulla base di «una valutazione circostanziata da parte della direzione dello stabilimento penitenziario, in stretta collaborazione con il servizio sanitario [traduzione nostra]».

2.3 Perquisizione di persone transgender e intersessuali

Presentazione della tematica

Le perquisizioni integrali sono una procedura di sicurezza il cui unico scopo è evitare l'entrata e il traffico di oggetti o prodotti vietati. Tale pratica comporta per sua natura un rischio di umiliazione del soggetto perquisito, che risulta particolarmente accentuato nelle persone transgender e intersessuali. Per questo motivo è opportuno dare sempre la precedenza a pratiche alternative e ricorrere alla perquisizione integrale unicamente come *extrema ratio*.

Le norme internazionali e nazionali precisano che le perquisizioni – da realizzarsi sempre in due tempi – debbano essere effettuate da personale dello stesso sesso della persona detenuta (art. 85 cpv. 2 del Codice penale). Appare evidente che queste disposizioni non contemplano la situazione specifica delle persone transgender o intersessuali. Al fine di tutelare la dignità di queste ultime, la perquisizione dovrebbe pertanto avvenire secondo modalità rispettose del genere in cui si identificano e in seguito a debita consultazione dei soggetti sottoposti a perquisizione.

Come principio generale e per evitare di umiliare la persona perquisita, le perquisizioni non devono mai mirare all'identificazione del sesso sulla base delle caratteristiche anatomiche.

Le perquisizioni corporali delle persone transgender sono uno dei pochi ambiti rilevanti dal punto di vista dell'identità di genere a essere stati inclusi nelle direttive o nei regolamenti degli stabilimenti penitenziari, anche se le strutture che lo hanno fatto sono una minoranza. Qualora esistano indicazioni precise in merito, la pratica che va per la maggiore in caso di sesso incerto è svolgere le perquisizioni in presenza di agenti di entrambi i sessi. Quanto alla perquisizione delle donne transgender non operate, nella maggior parte dei casi viene svolta in due fasi: la parte superiore del corpo viene perquisita da un agente donna e la parte inferiore da un agente uomo.

In una piccola minoranza degli stabilimenti penitenziari consultati, le persone transgender hanno poi la possibilità di esprimere la propria preferenza sul sesso dell'agente che svolgerà la perquisizione. Tale preferenza viene in seguito rispettata indipendentemente dalle caratteristiche anatomiche e in coerenza con il principio di autodeterminazione. Questo approccio è sicuramente quello che meglio tiene conto delle situazioni particolari e della dignità delle persone detenute.

Infine, alcune persone intervistate riconoscono di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito e di non essere sicure di come gestire queste situazioni, mentre nessuno si è mai trovato nella situazione di dover perquisire persone intersessuali.

2.4 Prevenzione e sanzione della discriminazione e della violenza omofobe e transfobe

Presentazione della tematica

Dalle informazioni disponibili a livello mondiale emerge che le persone LGBTQ+ private della libertà sono tra le categorie maggiormente esposte a discriminazioni e violenze e che le donne transgender e i giovani uomini omosessuali o bisessuali (o percepiti come tali) figura no tra i gruppi a rischio di violenza sessuale. Negli stabilimenti penitenziari maschili i bisogni di queste persone, anche sul fronte della protezione personale, sono resi invisibili da una certa cultura dell'ipermascolinità e dai tabù imperanti dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. A ciò si aggiunge l'opacità che caratterizza i rapporti sessuali in ambito detentivo, la quale contribuisce a rendere estremamente labile il confine tra rapporti consenzienti e forzati, ivi inclusi quelli per debiti o «favori».

È fondamentale che gli stabilimenti penitenziari siano in grado di prevenire queste violenze intramurarie – che possono essere di natura verbale, psicologica, fisica o sessuale – e punire i loro autori. La raccomandazione del Consiglio d'Europa riguardante gli aspetti etici e organizzativi dell'assistenza sanitaria in carcere afferma che «le persone detenute che abbiano validi motivi per temere di subire violenze, ivi incluse aggressioni sessuali, o che siano state aggredite o ferite di recente da altre persone detenute dovrebbero beneficiare di una protezione rafforzata da parte del personale di sorveglianza [traduzione nostra]²⁵».

²⁵ *Recommandation N° R (98) 71 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire* (adottata dal Comitato dei Ministri l'8 aprile 1998 nel corso della 627^a riunione dei Delegati dei Ministri), par. 64.

Giacché anche le e gli agenti di custodia possono essere vittime di simili discriminazioni e violenze, appare essenziale promuovere una cultura intramuraria rispettosa della diversità sessuale e di genere.

In generale gli stabilimenti penitenziari non hanno una politica specifica di prevenzione della discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Per appianare eventuali conflitti, la maggior parte delle persone intervistate considera importanti la vicinanza con le persone detenute, la sicurezza dinamica e il buon senso. Una sorveglianza più stretta è stata invece menzionata in alcuni casi come possibile misura di protezione qualora gli istituti siano a conoscenza della presenza di persone LGBTQ+ al loro interno. Altri aspetti importanti emersi dall'indagine sono la comunicazione e la mediazione in caso di problemi, anche se alcune e alcuni partecipanti al sondaggio hanno rimarcato la difficoltà di comunicare su una tematica generalmente poco conosciuta. Gran parte delle persone consultate ha altresì evidenziato il tabù dell'omosessualità e dell'identità transgender nella popolazione detenuta. L'origine etnica è stata citata in alcuni casi come possibile spiegazione per la prevalenza dell'omofobia e della transfobia in questa popolazione, che sarebbe più pronunciata in certe culture.

Le ingiurie e le calunnie a sfondo omofobo sono frequenti nella maggioranza degli stabilimenti penitenziari, ma non sempre sono rivolte a persone LGBTQ+. Se necessario, gli autori vengono richiamati all'ordine o puniti con sanzioni disciplinari. La violenza può anche esprimersi attraverso messaggi di odio su muri o porte di celle allo scopo umiliare determinate persone. In caso di pressioni, molestie o violenze fisiche, è possibile, oltre a sanzionare l'autore, trasferire la vittima in un'altra cella, un altro reparto o un altro istituto per proteggerla.

Secondo alcune persone intervistate, non tutte le persone detenute che dichiarano apertamente la loro omosessualità riscontrano particolari problemi, ad esempio durante le visite di parenti e amici. A questo riguardo va nondimeno segnalato il caso di un giovane uomo apparentemente gay violentato da un detenuto più vecchio; anche se vi è stato un intervento ed è stata sporta denuncia contro l'autore del fatto, una delle difficoltà evidenziate è che i due detenuti hanno continuato a convivere nello stesso istituto.

Il sondaggio ha inoltre mostrato che alcune aree del carcere sono considerate maggiormente a rischio. Un esempio sono le docce, soprattutto quando non è possibile chiudersi a chiave in docce singole. Per questo motivo certe persone detenute vulnerabili, ivi incluse le persone omosessuali o considerate tali, preferiscono rinunciare alla doccia per timore di subire violenze o essere violentate.

Per quanto attiene alla cultura penitenziaria, da alcuni colloqui emerge un'evoluzione nell'atteggiamento delle e degli agenti di custodia rispetto alle tematiche relative alle persone LGBTQ+. Se una certa forma di omofobia sembra avere predominato in passato, negli ultimi anni si osservano dei cambiamenti in alcune strutture detentive, anche se sicuramente meno marcati nel caso della transfobia. Una possibile spiegazione per questa graduale apertura è che un numero maggiore di operatrici e operatori penitenziari sono dichiaratamente lesbiche o gay. Ciò nondimeno sembrerebbero persistere affermazioni o battute a sfondo omofobo (e sessista). La maggior parte delle persone intervistate è dell'avviso che la presenza di personale apertamente LGBTQ+ contribuisca a far evolvere le mentalità. A questo riguardo si segnala tuttavia che certe persone detenute potrebbero usare queste informazioni contro le e gli agenti in questione.

2.5 Riconoscimento del diritto all'espressione di genere

Presentazione della tematica

L'espressione di genere è la maniera in cui una persona esprime o presenta pubblicamente il suo genere, ad esempio attraverso il comportamento e l'apparenza esteriore (abbigliamento, trucco, linguaggio del corpo, voce). Il rispetto dell'identità di genere, anche quando diverge dal genere assegnato, è parte integrante del rispetto della dignità umana ed è considerato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo «uno dei fondamenti essenziali dell'autodeterminazione [traduzione nostra]²⁶».

Allo stesso modo, le Regole Nelson Mandela stabiliscono che il fascicolo personale delle persone detenute debba permettere di determinare la loro identità di genere rispettandone il diritto di autodeterminazione (reg. 7 lett. a). Le persone transgender dovrebbero di conseguenza essere chiamate con il titolo del genere nel quale si identificano e con il nome di loro scelta, nonché avere accesso a prodotti e accessori culturalmente associati al genere da loro dichiarato. Occorre altresì ricordare che i diritti delle persone detenute «possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano» (art. 74 del Codice penale). Privare le persone transgender dell'accesso ad articoli che contribuiscono ad affermare la loro espressione di genere appare dunque problematico, salvo in caso di specifiche misure di sicurezza debitamente giustificate.

Generalmente le persone transgender detenute vengono chiamate con il titolo (signora o signore) e il nome riportati nel documento di identità. Nel caso in cui una persona transgender non abbia richiesto il riconoscimento della modifica del sesso presso l'Ufficio dello stato civile, la maggior parte degli stabilimenti penitenziari preferisce utilizzare il nome ufficiale. Una minoranza di istituti adotta invece un approccio più flessibile utilizzando il titolo e il nome scelti dalla persona detenuta «in maniera informale». Alcune delle persone intervistate hanno nondimeno insistito sull'importanza di chiarire questo aspetto e di adottare un approccio uniforme affinché la scelta non sia lasciata al personale.

Quanto agli articoli concessi – in genere fortemente «tipizzati per genere» a seconda dello stabilimento penitenziario –, sembra che non siano previste disposizioni particolari per le persone transgender, pur essendoci una certa flessibilità nella maggior parte dei casi. In alcuni istituti gli articoli considerati superflui (ad es. prodotti per il trucco) non sono autorizzati per le persone transgender, mentre lo sono nelle strutture e nei reparti detentivi femminili. Una persona intervistata è del parere che l'accesso a determinati articoli non dovrebbe essere limitato in funzione del genere al quale sono solitamente associati, quanto piuttosto in base al possibile rapporto tra l'oggetto desiderato e il reato commesso.

²⁶ Case of Van Kück v. Germany (Application no. 35968/97), 12 settembre 2003, par. 73.

2.6 Accesso alle cure

Presentazione della tematica

Nel suo rapporto sull'assistenza sanitaria negli istituti di detenzione svizzeri (2018-2019), la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) «raccomanda [...] che le autorità di esecuzione delle pene sviluppino linee guida che tengano conto delle esigenze sanitarie specifiche delle persone LGBTIQ nel rispetto della loro sfera privata²⁷». La CNPT precisa inoltre che deve essere garantito l'accesso a trattamenti contro l'HIV/AIDS e che deve essere rivolta particolare attenzione alle persone LGBTIQ+ vittime di tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti fondati sul loro orientamento sessuale o sulla loro identità di genere. Raccomanda altresì l'accesso delle persone transgender a terapie ormonali.

In virtù del principio di equivalenza, il tipo di cure e la loro qualità all'interno degli istituti dovrebbero essere identici ai trattamenti e alle terapie disponibili all'esterno. Questo principio assume particolare importanza nel caso delle persone LGBTIQ+ – e, tra queste, delle persone transgender –, in quanto spesso bisognose di particolare assistenza medica per una maggiore incidenza di comorbidità e di traumi passati. Per quanto concerne, poi, l'accesso ai trattamenti per la riassegnazione del sesso, essendo questi coperti dall'assicurazione di base, non dovrebbe essere limitato da considerazioni di natura economica. È altresì importante garantire la continuità dei trattamenti ormonali somministrati prima dell'incarcerazione – potendo comportare la loro interruzione conseguenze gravi –, nonché l'accesso a cure e dispositivi specifici (ad es. dilatatori) alle donne transgender detenute che si sono sottoposte a vaginoplastica*. Occorre infine permettere alle persone detenute che lo desiderino di intraprendere un percorso di riassegnazione del sesso durante il periodo di reclusione.

Ai sensi dell'ordinanza sulle epidemie²⁸, le persone detenute devono essere informate, entro un lasso di tempo adeguato dal loro ingresso in istituto, sui rischi dell'esposizione a malattie infettive (in particolare all'HIV/AIDS) e ad altre malattie a trasmissione sessuale o ematica, nonché sui sintomi di tali malattie. È inoltre necessario mettere a disposizione di tutta la popolazione detenuta preservativi e altri dispositivi di protezione, idealmente senza mettere in evidenza o rivelare l'orientamento sessuale delle persone recluse.

Per le persone transgender l'accesso a cure specifiche è particolarmente importante, così come la valutazione delle loro necessità dal momento del loro ingresso in uno stabilimento penitenziario. A questo proposito, il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ha rimarcato che «la raccolta di informazioni precise sull'identità di genere è essenziale al fine di definire le cure necessarie, in particolare nel caso di persone transgender che abbiano subito un'operazione di riassegnazione del sesso e che necessitino di un trattamento ormonale o di altro tipo. L'assenza di meccanismi per la raccolta di suddette informazioni ha conseguenze gravi per la salute dei soggetti direttamente interessati [traduzione nostra]²⁹». L'interruzione,

²⁷ Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, *Sintesi del rapporto generale della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura concernente la valutazione dell'assistenza sanitaria negli istituti di detenzione svizzeri (2018 – 2019)*, 14 novembre 2019.

²⁸ *Ordinanza sulle epidemie*, art. 30 cpv. 2 lett. c.

²⁹ *Neuvième rapport annuel du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*, CAT/C/57/4, 22 marzo 2016, par. 65.

anche di breve durata, di un trattamento può infatti avere conseguenze dolorose sia fisiche che psicologiche. Quanto alla riassegnazione del sesso, non dovrebbe essere negata alle persone detenute che desiderano intraprendere un percorso di questo tipo durante il periodo di detenzione.

Infine, le persone intersessuali private della libertà devono poter accedere a trattamenti adeguati alla loro condizione, ivi inclusi ormonali.

Il principio dell'equivalenza delle cure in ambito detentivo è riconosciuto in termini generali dal Codice penale svizzero³⁰ e dalle norme internazionali³¹. Alcuni stabilimenti penitenziari hanno integrato nelle loro pratiche – inserendolo in appositi documenti operativi – il riconoscimento della necessità di cure specifiche per le persone LGBTIQ+, come trattamenti contro l'HIV/AIDS o l'assistenza in caso di torture o maltrattamenti subiti sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

Per quanto riguarda i preservativi e i lubrificanti, diverse persone intervistate hanno confermato che sono facilmente accessibili nelle infermerie degli stabilimenti penitenziari e che una certa discrezione è garantita, anche se non sempre.

La continuità di trattamento previo consenso medico sembra essere garantita nella maggior parte dei casi alle persone transgender sottoposte a trattamento ormonale. Almeno due partecipanti all'indagine hanno tuttavia segnalato il caso di una donna transgender che ha dovuto interrompere il trattamento per alcuni mesi con conseguenze visibili (in particolare a causa della riapparizione di villosità). Tali conseguenze sono molto difficili da sopportare per le persone direttamente interessate, offese nella loro dignità dall'interruzione del trattamento.

In ultimo, la necessità di sensibilizzare e di formare sui bisogni specifici delle persone LGBTIQ+ si applica a tutto il personale sanitario.

³⁰ Codice penale, art.75 cpv. 1.

³¹ *Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus* (Regole Nelson Mandela), reg. 24.

3. CONCLUSIONE

Le ricerche condotte ai fini dell'elaborazione del presente documento, e in particolare i colloqui, hanno permesso di tracciare un primo quadro di insieme della situazione delle persone LGBTQ+ detenute in Svizzera. Le constatazioni scaturite da questo lavoro, pur non riuscendo a offrire una visione esaustiva delle condizioni prevalenti negli stabilimenti penitenziari, aiutano nondimeno a identificare tendenze e problematiche comuni.

La prima constatazione di cui dare conto è che pressoché tutti gli istituti hanno accolto al loro interno persone LGBTQ+. Anche se si tratta di una popolazione indubbiamente minoritaria (a maggior ragione nel caso delle persone transgender e intersessuali), la loro presenza nelle carceri svizzere è un dato di fatto.

In secondo luogo, malgrado l'evoluzione delle mentalità e una certa apertura nei confronti delle persone LGBTQ+, il carcere resta un ambiente difficilmente compatibile con l'espressione della diversità sessuale e di genere. Questa constatazione porta a pensare che alcune persone preferiscano tacere il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere durante il periodo di detenzione, contribuendo così alla loro invisibilità. Nella popolazione detenuta l'omofobia e la transfobia sono molto diffuse, le ingiurie e gli insulti sono frequenti e il rischio di violenza fisica è reale. Talvolta anche il personale penitenziario ha atteggiamenti e parole discriminatori nei confronti delle persone detenute, pur essendo spesso dettati da una conoscenza insufficiente dei loro bisogni. Negli ultimi anni la situazione sembra tuttavia essere leggermente migliorata, anche se con una certa lentezza, sulla scia delle tendenze osservabili all'interno della società in generale.

In terzo luogo, la legittima invocazione del diritto alla privacy – frammista a un certo disagio di fronte alla diversità sessuale e di genere – alimenta l'invisibilità delle persone LGBTQ+ e ostacola l'identificazione di fattori di vulnerabilità essenziali durante il primo colloquio e gli incontri seguenti con le persone detenute.

In quarto luogo, la presa in carico delle persone transgender appare estremamente complessa e sovente problematica alla luce del principio di non discriminazione. A questo riguardo è particolarmente preoccupante che i criteri di collocazione non siano uniformi e spesso non rispettino né il principio di autodeterminazione dell'identità di genere né il punto di vista delle persone direttamente interessate; ciò trova in parte la sua origine nel binarismo di genere insito nel sistema penitenziario e in una conoscenza insufficiente della tematica dell'identità transgender. Tale situazione si ripercuote sull'intero percorso detentivo delle persone direttamente interessate e lascia un margine decisionale eccessivo alle direzioni degli stabilimenti penitenziari. Quanto alle procedure di perquisizione corporale, variano sensibilmente da un istituto all'altro e comportano un forte rischio di violazione della dignità delle persone transgender. Inoltre, nei casi in cui una persona si identifichi in un genere diverso da quello assegnatole, il diritto all'espressione di genere viene spesso calpestato, sia con il rifiuto di chiamarla con il nome di sua scelta sia negandole l'accesso a determinati articoli. Infine, la continuità di trattamento per la riassegnazione del genere non è sempre garantita e l'avvio di un percorso di questo tipo durante il periodo di detenzione sembra essere difficile.

A parte poche eccezioni, le osservazioni di cui sopra sembrano valere a prescindere dalle differenze culturali e linguistiche (Svizzera tedesca / Svizzera latina) o dalla capacità e dalla missione delle strutture detentive (carcerazione preventiva o per motivi di sicurezza / esecuzione delle sanzioni

▪ S K J V ▪ ▪
▪ ▪ C S C S P
C S C S P ▪ ▪

penali). Mostrano altresì l'importanza e consentono l'elaborazione di raccomandazioni uniformi applicabili a tutti gli stabilimenti penitenziari interessati dalla tematica. Tali raccomandazioni – formulate in termini generali per consentire un certo margine di manovra a livello attuativo – scaturiscono dunque sia dalle suddette osservazioni sia dalle norme internazionali e dalle buone prassi riscontrate all'estero.

4. RACCOMANDAZIONI

Per tutte le persone LGBTIQ+ detenute:

I Cantoni e i Concordati operano affinché negli stabilimenti penitenziari sottoposti alla loro autorità:

1. Non sia tollerata alcuna forma di discriminazione, ivi inclusa la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità o sull'espressione di genere. Ove opportuno, gli atti di violenza, molestia e maltrattamento siano sistematicamente puniti. In caso di denuncia penale, le persone detenute siano sostenute durante tutto l'iter. Siano adottate misure di prevenzione per mitigare il rischio di incidenti e per promuovere una cultura intramuraria del rispetto e della non discriminazione; tali misure devono applicarsi anche alle discriminazioni nei confronti delle collaboratrici e dei collaboratori degli istituti.
2. Sia garantita a chiunque lo desideri la possibilità di dichiarare in sicurezza il suo orientamento sessuale e/o la sua identità di genere sin dall'ingresso in istituto o in un momento successivo nel corso del periodo di detenzione.
3. Si eviti il ricorso all'isolamento come misura di protezione delle persone detenute esposte al rischio di subire violenze o abusi a causa del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere e/o della loro espressione di genere. Ove necessario a causa del rischio di subire violenze o richiesto dalla persona detenuta direttamente interessata, l'isolamento sia più breve possibile. In ogni caso, tale misura non dovrebbe avere una durata superiore a 15 giorni³² (reg. 44 delle Regole Nelson Mandela). Spetta ai Cantoni elaborare un piano di presa in carico che garantisca sia la protezione che le interazioni sociali delle persone direttamente interessate.
4. Si faciliti l'accesso delle persone LGBTIQ+ detenute a tutte le attività formative, sportive, culturali e lavorative, anche in presenza di misure di protezione specifiche e in egual misura che al resto della popolazione detenuta.
5. Sia garantito il diritto di ricevere visite alle coppie dello stesso sesso e alle persone transgender e intersessuali, ivi incluso il diritto di accedere a parlatori riservati e/o a visite coniugali se disponibili.
6. Si incoraggi la partecipazione del personale (agenti di custodia; personale con funzioni direttive; operatrici e operatori socioeducativi, sanitari e dell'assistenza riabilitativa) alle attività formative e di sensibilizzazione esistenti in materia di persone LGBTIQ+ e si promuova la diffusione di queste raccomandazioni.
7. In coerenza con quanto stabilito dall'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, sia garantito a tutte le persone detenute l'accesso a misure di prevenzione adeguate (in particolare a preservativi), si informi sulle malattie infettive e sui loro sintomi (in particolare sull'HIV/AIDS e su altre malattie a trasmissione sessuale o ematica) e si predispongano i mezzi necessari alla prevenzione e al trattamento delle malattie a trasmissione sessuale o ematica.

³² Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Regole Nelson Mandela), reg. 44.

8. Si identifichino e si proteggano le persone detenute vittime di persecuzioni nel loro paese di origine o in un altro paese a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere (in particolare le vittime di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti) e, ove opportuno, si rendano disponibili cure e assistenza adeguati.
9. Si faciliti l'accesso di rappresentanti di organizzazioni LGBTIQ+ agli stabilimenti penitenziari che lo desiderino.

Per le persone transgender e intersessuali in particolare:

I Cantoni e i Concordati operano affinché nelle strutture per la carcerazione preventiva e l'esecuzione delle sanzioni penali:

10. Si tenga conto del principio di autodeterminazione dell'identità di genere per la collocazione in strutture o reparti detentivi maschili o femminili. Le persone transgender dovrebbero pertanto poter essere collocate in strutture corrispondenti alla loro identità di genere qualora ne esprimano la volontà e abbiano intrapreso un percorso di transizione, senza attendere l'avvenuta modifica del registro dello stato civile. Ove opportuno, alle persone direttamente interessate dovrebbe essere data la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di collocazione.
11. Si contempli la possibilità di collocare le persone transgender e intersessuali in celle individuali qualora ne esprimano il desiderio e le condizioni lo consentano.
12. Sia rispettato il principio di autodeterminazione per la scelta del nome e del titolo (signora o signore) nelle comunicazioni orali con persone transgender e intersessuali, anche nei casi in cui la modifica del genere non sia stata ancora riconosciuta dall'Ufficio dello stato civile.
13. Si tenga conto del principio di autodeterminazione dell'identità di genere e delle preferenze delle persone direttamente interessate nella scelta delle e degli agenti che svolgono le perquisizioni, le quali devono essere sempre svolte in due tempi.
14. Siano vietate le perquisizioni mirate all'identificazione dei caratteri sessuali delle persone sottoposte a controllo.
15. Si tenga conto dei bisogni specifici in materia di accessori e capi di abbigliamento generalmente associati all'altro sesso, anche nel caso di persone non operate e/o la cui modifica del sesso non sia stata ancora riconosciuta dall'Ufficio dello stato civile.
16. Sia garantito il rispetto dei principi di equivalenza nell'accesso alle cure e di continuità di trattamento, in particolare per le terapie ormonali e per altri trattamenti specifici legati alla riassegnazione del genere o all'intersessualità.

5. GLOSSARIO

Assegnazione del genere

Processo di determinazione del genere sulla base dell'osservazione dei caratteri sessuali o della percezione personale di un individuo. La riassegnazione del genere può essere anche accompagnata da trattamenti ormonali o interventi chirurgici.

Bifobia

Sentimento di odio o avversione verso le persone bisessuali.

Caratteri sessuali

Caratteristiche fisiche legate al sesso, ivi inclusi gli organi genitali e altre caratteristiche anatomiche di natura sessuale e riproduttiva, i cromosomi, gli ormoni e le caratteristiche fisiche secondarie che fanno la loro apparizione nella pubertà.

Espressione di genere

Maniera in cui una persona esprime o presenta pubblicamente il suo genere. Può includere il comportamento e l'aspetto esteriore, come l'abbigliamento, i capelli, il trucco, il linguaggio del corpo e/o la voce.

Falloplastica

Intervento chirurgico di ricostruzione di un pene a partire da organi sessuali femminili e trapianto di tessuti.

Identità di genere

Convinzione psichica, intima e personale di essere uomo, donna, entrambe o nessuna delle due cose (fluidità di genere). Può coincidere con il sesso assegnato alla nascita o essere indipendente da esso.

Identità transgender

Identificazione in un genere diverso da quello assegnato alla nascita. Può essere accompagnata da pratiche e stili di vita che non corrispondono al ruolo culturalmente e socialmente associato al genere attribuito alla nascita.

Omofobia

L'insieme dei pregiudizi e delle discriminazioni di cui sono vittime le persone omosessuali e bisessuali. Sentimento di odio o avversione verso queste persone.

Orientamento sessuale

Capacità propria di ogni individuo di provare una profonda attrazione emozionale, affettiva ed erotica nei confronti di persone del sesso opposto, dello stesso sesso o di sessi diversi, e di intrattenere o desiderare rapporti intimi e sessuali con queste persone.

Transfobia

L'insieme dei pregiudizi e delle discriminazioni di cui sono vittime le persone transgender. Sentimento di odio o avversione verso queste persone

Vaginoplastica

Intervento chirurgico di ricostruzione di una vagina e di un clitoride a partire da organi sessuali maschili e trapianto di tessuti.
